

**Ordinanza  
sull'organizzazione del Dipartimento federale  
dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia  
e delle comunicazioni  
(Org-DATEC)**

**Modifica del 26 ottobre 2005**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 dicembre 1999<sup>1</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni è modificata come segue:

*Art. 1 cpv. 3 lett. b ed e*

<sup>3</sup> Al Dipartimento compete la gestione dei seguenti campi di attività:

- b. rilevamento e utilizzazione delle risorse idriche;
- e. gestione sostenibile delle risorse naturali;

*Art. 6 cpv. 2 lett. g nonché cpv. 3 lett. a e a<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- g. nell'ambito della cooperazione internazionale, garantire l'armonizzazione delle norme tecniche e delle norme di sicurezza relative alla navigazione sul Reno.

<sup>3</sup> Per conseguire tali obiettivi, l'UFT svolge le seguenti funzioni:

- a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore dei trasporti pubblici, fatte salve l'aviazione e la costruzione delle strade;
- a<sup>bis</sup>. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore delle idrovie interne e della navigazione a grande tonnellaggio in collegamento con il mare;

*Art. 8*

*Abrogato*

<sup>1</sup> RS 172.217.1

*Art. 9 cpv. 2 lett. c e 3 lett. a<sup>bis</sup> e g*

<sup>2</sup> Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- c. garantire un livello di sicurezza elevato nell'impiego dell'energia nucleare, nel settore degli impianti di accumulazione, nel trasporto e nella distribuzione di elettricità e di combustibili e carburanti in forma gassosa e liquida;

<sup>3</sup> Per conseguire tali obiettivi, l'UFE svolge le seguenti funzioni:

- a<sup>bis</sup>. prepara e applica le decisioni per una politica coerente nel settore dell'utilizzazione della forza idrica, compresa l'accumulazione con impianti di pompaggio;
- g. esercita la vigilanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione.

*Art. 12* Ufficio federale dell'ambiente

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è l'autorità competente in materia di ambiente.

<sup>2</sup> Conformemente al suo mandato politico, esso persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- a. garantire la conservazione a lungo termine e l'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali (suolo, acqua, foreste, aria, clima, diversità biologica e paesaggistica) ed eliminare i danni loro arrecati;
- b. assicurare la protezione delle persone dall'inquinamento eccessivo (provocato segnatamente dal rumore, dalle sostanze e dagli organismi nocivi, dalle radiazioni non ionizzanti, dai rifiuti, dai siti contaminati e dagli incidenti rilevanti);
- c. assicurare la protezione delle persone e di beni importanti da pericoli idrologici e geologici (in particolare piene, terremoti, valanghe, scoscendimenti, erosioni e caduta di pietre).

<sup>3</sup> Per conseguire tali obiettivi, l'UFAM svolge le seguenti funzioni:

- a. prepara e applica le decisioni per una politica coerente orientata alla gestione sostenibile delle risorse naturali. Ne fanno parte segnatamente l'utilizzazione sostenibile delle risorse naturali nonché la protezione delle persone dai pericoli naturali e dell'ambiente dall'inquinamento eccessivo;
- b. quale base per la gestione delle risorse esegue un monitoraggio ambientale, informando sullo stato dell'ambiente e sulle possibilità di utilizzare le risorse naturali in modo equilibrato e di tutelarle.

## II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

### *1. Ordinanza del 25 novembre 1998<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione*

*Allegato*

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

#### *1. Unità dell'Amministrazione federale centrale:*

*Abrogato:*

Bundesamt für Wasser und Geologie  
Office fédéral des eaux et de la géologie  
Ufficio federale delle acque e della geologia  
Uffizi federal per aua e geologia

Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft  
Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage  
Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio  
Uffizi federal d'ambient, gaud e cuntrada

*nuovo:*

Bundesamt für Umwelt  
Office fédéral de l'environnement  
Ufficio federale dell'ambiente  
Uffizi federal d'ambient

### *2. Ordinanza del 7 marzo 2003<sup>3</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport*

*Art. 13 lett. c*

All'aggruppamento armasuisse sono subordinati con le funzioni seguenti:

#### *c. Ufficio federale di topografia (swisstopo):*

esegue la misurazione geodetica e topografica nazionale, allestisce le carte nazionali, esercita la direzione generale e l'alta vigilanza sulla misurazione ufficiale, provvede ai rilevamenti geologici nazionali e fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico. Coordina i fabbisogni di dati dell'Amministrazione federale nel settore dei sistemi di informazione geografica mediante la gestione di un centro di competenza; quest'ultimo ha la facoltà di emanare istruzioni.

<sup>2</sup> RS 172.010.1

<sup>3</sup> RS 172.214.1

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

26 ottobre 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz